



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail:

segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC:

comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it

SERVIZIO II

Nr. 325 del 20.08.2024 Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Nr. 70 del 20/08/2024

Registro Generale Nr. 180 del 20/08/2024

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale. (CIG).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, che così recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;
- con la deliberazione n. 24/2019 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul tema della corretta interpretazione del citato art. 10, ed in particolare sul soggetto su cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali relativi alle somme da erogare, ha ritenuto inammissibile il quesito dal punto di vista oggettivo. Secondo la Sezione Autonomie la questione non riguarda la *"materia di contabilità pubblica"*, in quanto *«si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede»*. Tale conclusione è avvalorata dalla presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (come dimostrano le pronunce in materia emesse dal giudice ordinario). Il quesito involge, da un lato, l'applicazione di norme di diritto pubblico quali sono quelle che

appartengono alla materia del diritto tributario, insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva della Corte dei conti, dall'altro, la cognizione e l'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri "statuti" processuali e sostanziali indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi estranee. In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la funzione consultiva della Corte dei conti, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”;

- la suddetta dichiarazione di inammissibilità oggettiva è stata pronunciata sulla base di una deliberazione di remissione della questione in cui si fa espressa menzione della posizione del giudice ordinario;
- a seguito della dichiarazione di inammissibilità oggettiva contenuta nella deliberazione della Sez. Autonomie n. 24/2019, sul punto non possono arrivare indicazioni diverse dalle sezioni regionali della Corte dei Conti che, qualora investite nuovamente della questione, dovranno limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del quesito;
- le decisioni da assumere da parte degli enti interessati, pertanto, non potranno a questo punto che basarsi sulle decisioni del giudice ordinario che, quando si è pronunciato su questi temi, è giunto alla conclusione che **l'IRAP è a carico dell'Ente locale mentre gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;**
- il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario rogante la liquidazione dei diritti di rogito con modalità diverse da quelle statuite dal giudice ordinario avrebbe, con tutta probabilità, esito negativo e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

Atteso che:

- i diritti di rogito sono attribuibili da parte del singolo Comune, con l'unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell'anno di competenza, senza distinzione tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 171/2015), sia in caso di convenzioni di segreteria che in caso di incarichi di reggenza o scavalco;
- in caso di convenzione di segreteria è opportuno che nella stessa siano regolate anche le modalità di erogazione dei diritti di rogito, nonché di verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo in godimento (Corte dei Conti, Sez. Contr., Emilia, del. n. 113/2018);
- in caso di incarico di reggenza o scavalco, il limite del quinto dello stipendio rimane unico, pertanto spetteranno al Segretario i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali fino a concorrenza complessiva del quinto trattamento annuo in godimento (Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 74/2019);
- i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014,

spettano ai Segretari di fascia C nonché ai Segretari appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali (*Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 18/2018*);

- i diritti di rogito sono integralmente acquisiti al bilancio dell'ente, previo versamento da parte dei terzi obbligati, e successivamente sono attribuiti al Segretario rogante;

Preso atto che è stato incassato al Capitolo 316 – Codice 3.05.99.99.999 – l'importo complessivo di **euro 2.928,23** (OI 1328/2024- stipula contratto Comune/Super Eco SRL) - a titolo di diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale Dott. Mario Guarracino;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare i suddetti diritti di rogito in favore del Segretario Comunale Dott. Mario Guarracino, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo degli oneri accessori a carico del Segretario comunale, imputando la relativa spesa all'esercizio finanziario corrente come segue: Diritti di rogito euro **2.928,23** - Capitolo 10050 – Cod. Bil. 01.02-1.01.01.01.004 - oltre oneri a carico dell'ente;

Dato atto:

- che il responsabile unico del presente procedimento è il sottoscritto e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici dei servizi;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi in premessa, i diritti di rogito introitati dal Comune di Pignataro Interamna e spettanti al Segretario Comunale, Dott. Mario Guarracino, per un totale complessivo di **euro 2.928,23**;
- 2) Di imputare la suddetta complessiva spesa ed i relativi oneri all'esercizio finanziario corrente come segue: Diritti di rogito euro **2.928,23** - Capitolo 10050 – Cod. Bil. 01.02-1.01.01.01.004 –, oltre oneri a carico dell'ente.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Il Responsabile del Settore
Dott. Benedetto Murro

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo n.267/2000, sul presente atto di determina, esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Pignataro Interamna, li 20/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. **BENEDETTO MURRO**

COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Contabilità, appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa.

Pignataro Interamna, li 20/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. **BENEDETTO MURRO**

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Effettuata la registrazione contabile, come da allegato, la presente diviene esecutiva.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi (n. 816 dell'elenco delle pubblicazioni).

Pignataro Interamna, lì 20/08/2024

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Gabriella Evangelista

